



**REGOLAMENTO PER
L'ASSISTENZA ECONOMICA**

PREMESSA

Gli obiettivi generali degli interventi di assistenza economica sono i seguenti:

a) L'assistenza economica è un intervento dei servizi socio assistenziali locali per il superamento delle carenze del reddito familiare ed il contrasto alla povertà, e consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati a fronteggiare situazioni di difficoltà economica, previa valutazione della condizione di bisogno, con la predisposizione di un progetto di aiuto personalizzato concordato con l'interessato e la sua famiglia. Obiettivi degli interventi sono il sostegno nelle situazioni di povertà economica nonché il potenziamento dell'autonomia e delle risorse presenti nei beneficiari e nel loro nucleo familiare. Pertanto gli interventi di assistenza economica devono essere attivati considerando anche le possibilità di utilizzo dell'intera rete di opportunità locali. Le prestazioni di assistenza economica non devono intendersi sostitutive di più appropriati interventi connessi alle politiche attive del lavoro, qualora lo stato di bisogno derivi dalla mancanza di reddito conseguente a difficoltà occupazionali.

b) In coerenza con tali obiettivi gli interventi oggetto del presente atto, insieme alle altre iniziative attivabili dalla rete locale, sono promossi secondo i seguenti principi:

- sostenere persone e famiglie, anche in collaborazione con le altre risorse del territorio, per favorire l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone;
- evitare che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino impropriamente l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini;
- offrire forme di sostegno che permettano la permanenza presso il proprio domicilio, per superare periodi di difficoltà;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone laddove sono realizzabili percorsi finalizzati alla rimozione dei problemi che determinano una situazione di disagio;
- facilitare il mantenimento di adeguate condizioni di vita per le persone a favore delle quali non sono ipotizzabili percorsi di reinserimento sociale a causa di gravi problematiche di salute o dell'età avanzata;
- superare l'eccessiva segmentazione in «categorie di bisogno» dei cittadini in condizione di difficoltà, al fine di favorire prestazioni flessibili ed adattabili alle persone;
- sviluppare la collaborazione con le altre istituzioni ed organizzazioni del territorio (volontariato, servizi pubblici e privati, A.S.L., Comuni) secondo quanto previsto dalla normativa e dalla programmazione zonale;
- considerare per la verifica dell'efficacia dell'intervento dell'assistenza economica il miglioramento effettivo delle condizioni personali e sociali del beneficiario, la sua attivazione e il suo protagonismo per il conseguimento degli obiettivi concordati, la promozione della rete delle risorse personali e territoriali presenti.

CAPO I - BENEFICIARI E CRITERI GENERALI

Art. 1) Oggetto del Regolamento e ambito territoriale di applicazione

a) Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della normativa vigente, gli interventi di assistenza economica consistenti in sostegno al reddito, intesi come uno degli strumenti di contrasto alla povertà. A questo scopo disciplina le tipologie dei contributi, i destinatari delle prestazioni, le modalità di erogazione, gli importi erogabili, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità ai contributi, i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.

b) Qualora i singoli Comuni attivino autonomamente propri interventi a sostegno del reddito e a contrasto della povertà, potranno assumere al riguardo propri criteri, valorizzando il coordinamento con gli interventi descritti nel presente atto.

c) Qualora i singoli Comuni, a fronte di straordinarie necessità e sulla base di specifici progetti, abbiano la possibilità di destinare ai propri cittadini somme aggiuntive per supportarli economicamente nell'affrontare esigenze particolari (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: copertura di utenze, spese di riscaldamento, spese per la collocazione in strutture alberghiere in caso di sfratto, spese per collocazione in nuova abitazione, etc.) possono stipulare un apposito protocollo di intesa con il Consorzio che regoli i rapporti di collaborazione tra gli enti con riferimento alla destinazione delle somme aggiuntive. Per le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione dei contributi si farà riferimento al presente regolamento.

Art. 2) Beneficiari degli interventi: criteri generali

a) Fermo restando i criteri e meccanismi di valutazione descritti negli articoli successivi possono beneficiare delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente Regolamento:

- i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti compresi i minori iscritti nel loro permesso di soggiorno, con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ente;
- i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, dimoranti nei Comuni dell'Ente, anche non anagraficamente residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dalla Autorità Giudiziaria;
- i cittadini stranieri, anche non anagraficamente residenti ma dimoranti nei Comuni dell'Ente, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente, e per i quali, dunque, occorrono tutele in presenza di gravi compromissioni.
- i cittadini senza fissa dimora, che non risultano iscritti presso alcuna anagrafe comunale che si trovino in situazioni di particolare gravità.

Sono esclusi dagli interventi del presente atto i richiedenti o titolari di protezione internazionale presenti sul territorio dell'Ente ed inseriti nella rete dei Centri dedicati ai richiedenti asilo e rifugiati o nei programmi ad essi dedicati e che fruiscono dei relativi interventi. Sono comunque possibili interventi appositamente destinati a progetti per favorire l'autonomia nella fase di uscita dall'accoglienza.

E' possibile intervenire in favore di cittadini residenti in altro comune se sono occasionalmente presenti in un comune dell'Ente solo se necessitano di prestazioni economiche esclusivamente non differibili per motivi di urgenza.

Per beneficiare delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto, le persone devono altresì essere effettivamente dimoranti nei Comuni del territorio dell'ente gestore dei servizi sociali, non possono essere beneficiari coloro che dimorano in altri territori, salvo l'assenza sia motivata da esigenze rilevanti.

b) Non possono essere beneficiari delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto, le persone eventualmente dimoranti presso convivenze anagrafiche quali strutture residenziali, caserme, istituti religiosi o di pena, anche se ancora presenti nella scheda anagrafica del nucleo richiedente.

c) Non possono essere beneficiari delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto le persone ospiti di strutture residenziali socioassistenziali o sanitarie, salvo i casi nei quali sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale il ricoverato viveva da solo, con interventi per un massimo di tre mesi rinnovabili una sola volta. Non sono soggette al vincolo di cui al precedente periodo residenze quali convivenze guidate, gruppi appartamento, comunità abitate entro un percorso di sviluppo dell'autonomia. A persone inserite in strutture residenziali socioassistenziali o sanitarie, qualora non sia possibile al ricoverato disporre di risorse minime per i propri bisogni personali, potranno essere erogati esclusivamente interventi connessi a specifici progetti od esigenze, ove non previsti da altri interventi, come l'integrazione delle rette di ricovero.

d) Non possono essere beneficiari delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto le persone che vivono in carcere; possono invece fruirne gli ammessi alla libertà vigilata, gli affidati in prova, le persone agli arresti domiciliari, rimessi in libertà e in attesa di giudizio.

e) Il beneficiario degli interventi del presente atto è l'intero nucleo familiare, come definito all'articolo 4, sia perché le risorse economiche utilizzabili per fronteggiare la povertà consistono nell'insieme delle risorse dei conviventi, sia perché il calcolo di quanto erogare deve tener conto delle economie di scala interne al nucleo, che derivano dall'uso di tutte queste risorse.

Art. 3) Rapporto con altri interventi a sostegno del reddito

a) Gli interventi locali del presente Regolamento sono integrativi degli altri interventi pubblici a sostegno del reddito che possono essere fruiti dai richiedenti, in particolare di quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale. Questo criterio deriva da due motivazioni:

- l'opportunità che i nuclei in situazioni di disagio economico fruiscono innanzitutto delle misure che hanno natura di diritto soggettivo, la cui esigibilità è definita da apposite normative, e dunque che possano richiedere interventi locali dopo aver avuto accesso al mix di prestazioni a sostegno del reddito previste dalle normative nazionali e regionali, ricevendo allo scopo le informazioni per fruirne;
- l'esigenza di evitare duplicazioni e sovrapposizioni improprie di interventi a sostegno del reddito, e dunque di dimensionare gli interventi locali tenendo anche conto delle prestazioni che il nucleo riceve per le stesse finalità da altre amministrazioni.

b) Qualora un nucleo che richiede interventi inclusi nel presente atto possa richiedere e fruire di prestazioni a sostegno del reddito erogate in base a normative nazionali e regionali (ad esempio Assegno di Inclusione, Supporto Formazione Lavoro, Assegno Sociale INPS), gli interventi del presente atto potranno essere erogati solo dopo che abbia presentato le richieste per ottenere quelle prestazioni. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento, dovrà inoltre aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. Qualora il nucleo si trovasse in grave situazione di bisogno economico od emarginazione, in attesa di ricevere tali prestazioni, i servizi sociali potranno erogare loro sostegni economici. I trattamenti a sostegno del reddito che il nucleo riceve saranno valutati entro i suoi redditi da considerare per definire gli interventi del presente atto, come descritto al successivo articolo 9.

c) Per consentire ai cittadini di conoscere altre prestazioni a sostegno del reddito e che essi potrebbero richiedere, i servizi sociali informeranno in modo compiuto i richiedenti di tali opportunità, li informeranno inoltre, sulla loro facoltà di richiedere sostegni economici ai loro parenti tenuti agli alimenti, in base al Codice Civile.

Art. 4) Definizione di nucleo familiare

a) Va considerato che le risorse di tutti i componenti del nucleo familiare concorrono alla formazione della condizione economica, e che quindi occorre definire la composizione del nucleo per determinarne l'effettiva condizione. Pertanto i contributi economici sono erogati considerando le condizioni economiche dichiarate e verificate, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, di tutti i componenti del nucleo familiare (anche se non in possesso dei requisiti previsti per i beneficiari di cui all'articolo 2), composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica, anche se eventualmente dimoranti non con il nucleo del richiedente;

- il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica e non convivente con tale nucleo, sino a quando:
 - tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato;
 - l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivano la diversa residenza dei coniugi,
 - sia stato attestato l'abbandono del coniuge dai servizi sociali o dalla Magistratura.
 - altri conviventi di fatto non presenti nella scheda anagrafica del nucleo, dopo sei mesi di convivenza. La condizione economica di tali persone viene invece considerata anche prima dei sei mesi di convivenza quando essi debbano essere inclusi tra i beneficiari degli interventi, come descritto al successivo comma b);
 - si considera nucleo a sé stante quello composto da una persona vittima di violenza, da sola o con figli, inserita in un percorso di tutela conseguente alla violenza, presso una casa rifugio o in carico ai Centri Antiviolenza.
- b)** Sono possibili beneficiari degli interventi previsti nel presente Regolamento solo i componenti dello stesso nucleo anagrafico, ed in esso conviventi, e con i requisiti previsti per i beneficiari all'articolo 2). Possono altresì essere tra i beneficiari anche gli eventuali conviventi di fatto, non residenti nel comune del nucleo richiedente né presenti nella sua scheda anagrafica, purché abbiano residenza anagrafica in uno dei comune dell'Ente gestore e gli altri requisiti previsti per i beneficiari all'articolo 2), privilegiando interventi temporanei nelle more di una possibile regolarizzazione anagrafica di tali conviventi di fatto.
- c)** Qualora nella stessa abitazione convivano persone appartenenti a due diversi nuclei anagrafici, in esito a validazione da parte degli uffici anagrafici comunali, salvo diverse valutazioni motivate questi saranno considerati come due nuclei separati, sia al fine dei redditi e beni da considerare, sia ai fini del calcolo del contributo, valutando tuttavia al 50% le spese da attribuire ad ogni nucleo ove rilevino per questo calcolo.

Art. 5) Criteri di accesso aggiuntivi alla condizione economica e motivi di esclusione dagli interventi

- a)** Non possono beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento i nuclei familiari che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- 1) In possesso di un ISEE in corso di validità che sia di valore superiore a quanto indicato nel presente atto.
 - 2) In possesso di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari di valore superiore a quanto indicato nel presente atto.
 - 3) Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. I limiti descritti non si applicano se l'autoveicolo è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo con disabilità, o per esigenze sanitarie certificate, o per esigenze di lavoro. Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
 - 4) Dimora in comuni diversi da quelli del territorio dell'Ente gestore dei servizi sociali senza motivazioni che evidenzino come inevitabile tale dimora.

- 5) Cessazione volontaria di un componente da una attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà e non giustificate da giusta causa (in base alla normativa vigente) o da gravi motivi di salute e di famiglia.
- 6) Mancata iscrizione dei componenti che potrebbero eseguirla al Centro per l'impiego; rifiuto, abbandono o frequenza discontinua non motivata di tirocini, cantieri di lavoro, progetti di pubblica utilità (PPU), ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo.
- 7) Evidenti manifestazioni di un tenore di vita che non è congruo con la situazione di disagio economico dichiarata.
- 8) Mancanza di partecipazione ed adesione al progetto di aiuto concordato con il servizio e finalizzato al superamento della situazione problematica.
- 9) Comportamenti aggressivi e minacciosi assunti dal cittadino nei confronti degli operatori dei servizi, che non siano riconducibili alle condizioni psichiche della persona.
- 10) Mancata presentazione delle richieste già concordate con il servizio, utili ad usufruire delle misure di sostegno del reddito e delle agevolazioni previste dalle norme vigenti, salvo motivate ragioni.
- 11) Rifiuto non adeguatamente motivato di adesione a possibilità di riduzione del canone di locazione, ad esempio attraverso assegnazioni di alloggi di edilizia sociale o cambio di alloggio.
- 12) Mancata restituzione all'Ente gestore di contributi che sono stati percepiti indebitamente o impropriamente a seguito di dichiarazioni omissive o comunque non corrispondenti al vero.
- 13) Utilizzo del contributo ricevuto non conforme alle finalità per le quali era stato erogato, nel caso di contributi specificamente finalizzati ad un utilizzo preciso.
- 14) Mancata tempestiva comunicazione ai servizi delle variazioni della condizione economica e della composizione del nucleo familiare che sono previste nel presente regolamento.

I motivi di esclusione non operano qualora non sia possibile adempiere agli impegni descritti per gravi motivi di salute, opportunamente certificati e per il periodo certificato.

b) Qualora sia presente un motivo di esclusione per il comportamento di un solo componente del nucleo occorre evitare il rischio che anche gli altri componenti non possano ricevere aiuti nonostante presentino condizioni di bisogno. Pertanto in tali situazioni gli interventi del presente atto possono essere erogati ai componenti del nucleo che non presentano motivi di esclusione, ricalcolando l'importo da erogare togliendo dai beneficiari solo coloro che sono incorsi in motivi di esclusione.

c) Il nucleo familiare la cui richiesta è stata negata, o il cui intervento è stato revocato, per uno dei motivi sopra elencati, può ripresentare domanda per gli interventi descritti nel presente atto:

- quando siano cessati i motivi di esclusione se essi sono quelli descritti ai punti 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11,12;
- non prima di 6 mesi, salvo diverse motivate valutazioni del servizio, se essi sono quelli descritti agli altri punti.

Qualora i motivi di esclusione si verificano durante la fruizione di un contributo, l'intervento viene revocato e la domanda potrà essere ripresentata entro i tempi descritti nel precedente paragrafo. Se un nucleo riceve interventi previsti dal presente regolamento mentre persistono motivi di esclusione, o non comunica quelli che intervengono mentre riceve tali interventi, la somma erogata sarà considerata indebitamente percepita, con l'obbligo a restituirla. A chi ha indebitamente percepito si applica anche quanto previsto al comma b) del successivo articolo 23.

CAPO II - LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Art. 6) Criteri di accesso alla prestazione in base all'ISEE

- a) L'erogazione degli interventi di cui al presente Regolamento è subordinata alla presentazione dell'attestazione ISEE, anche con ISEE corrente, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.. Per essere ammesso agli interventi, secondo i criteri successivamente descritti, il nucleo familiare che presenta domanda, deve possedere un'attestazione ISEE non superiore al valore soglia stabilito allo scopo dagli atti regionali.
- b) Se durante l'erogazione degli interventi si verificano variazioni nella composizione del nucleo familiare del beneficiario rilevanti ai fini ISEE, è fatto obbligo al nucleo beneficiario di comunicarle ai Servizi entro 60 giorni dal verificarsi della variazione e di presentare un'attestazione ISEE aggiornata, che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione degli interventi.
- c) Fatti salvi gli obblighi di cui al precedente comma:
- L'ente gestore richiederà la presentazione di una nuova attestazione ISEE qualora venga a conoscenza di variazioni del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. Se la prestazione non era più dovuta, l'ente avrà titolo per richiedere il rientro delle erogazioni indebitamente sostenute.
 - Per facilitare i cittadini, qualora un intervento descritto nel presente atto sia stato ottenuto presentando un'attestazione dell'ISEE che scade mentre prosegue la durata prevista per l'intervento, quell'attestazione sarà ritenuta valida sino alla scadenza dell'intervento, e il cittadino dovrà presentare un nuovo ISEE solo qualora successivamente a tale scadenza, chiedesse un rinnovo della prestazione, o altri interventi.

Nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente atto, si descrivono le motivazioni della valutazione della condizione economica dei richiedenti che è prevista nel presente regolamento

Art. 7) Definizione di patrimonio immobiliare e criteri di esclusione

- a) Si considera patrimonio immobiliare il valore IMU dei beni immobiliari sui quali le persone del nucleo descritto all'articolo 4 del presente atto, al momento della richiesta di intervento e durante la sua erogazione, hanno i diritti previsti dal DPCM 159/2013 e s.m.i., ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni, in proprietà ovvero con diritti di usufrutto uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la nuda proprietà, senza le franchigie applicate dall'ISEE. Qualora sia valutato opportuno si potrà derogare alla considerazione dell'usufrutto. In caso di co-intestazione dei patrimoni, il valore è considerato per le quote di spettanza.
- b) L'esistenza di patrimonio immobiliare posseduto da componenti del nucleo descritto all'articolo 4 è motivo di esclusione dalla prestazione. Non sono motivi di esclusione i diritti descritti al comma precedente che sono relativi:
- all'alloggio abitato dal nucleo purché di categorie catastali diverse da quelle che identificano ville e palazzi di pregio, ossia A7, A8 e A9. Questi limiti catastali non si applicano quando il nucleo è composto esclusivamente da anziani oltre 75 anni e/o disabili o non autosufficienti (come individuati nella normativa dell'ISEE);
 - alla casa coniugale assegnata o goduta dall'ex-coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a patrimoni definiti nel precedente comma a) che abbiano un valore pari o inferiore a 10.000 euro.

Art. 8) Definizione di patrimonio mobiliare e criteri di esclusione

- a)** Si considera patrimonio mobiliare il valore delle componenti indicate a tal fine dal DPCM 159/2013 e s.m.i., posseduto dalle persone del nucleo descritto all'articolo 4 del presente atto, al momento della richiesta di intervento e durante la sua erogazione, senza le franchigie applicate dall'ISEE. In caso di co-intestazione dei patrimoni il valore è considerato per le quote di spettanza.
- b)** L'esistenza di patrimonio mobiliare posseduto da componenti del nucleo descritto all'articolo 4 è motivo di esclusione dalla prestazione qualora il suo valore complessivo superi una soglia così calcolata: 3.500 euro per il primo componente del nucleo, più 500 euro per ciascuno dei successivi. In ogni caso tale soglia non può superare il valore di 6.000 euro.
- c)** Non sono valutati come facenti parte del patrimonio mobiliare risparmi vincolati nel loro utilizzo al raggiungimento della maggiore età del fruitore. I servizi potranno valutare di non considerare somme accantonate in polizze assicurative vita o infortuni i cui fruitori sono minori o disabili.
- d)** Non concorrono alla formazione del patrimonio i beni mobiliari ed immobiliari sui quali l'autorità giudiziaria abbia disposto vincoli di utilizzo a specifico favore di persone, minori e/o adulti (ad esempio il divieto di vendere un immobile, oppure una somma a titolo di risarcimento di danni) nei confronti dei quali abbia emesso un provvedimento di protezione.

Art. 9) Definizione di reddito

- a)** Si considera reddito il valore delle componenti reddituali indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., possedute dalle persone del nucleo descritto all'articolo 4 del presente atto, come media dei redditi percepiti negli ultimi 3 mesi precedenti la richiesta di intervento e durante la sua erogazione, senza le franchigie applicate dall'ISEE e al netto delle trattenute operate alla fonte.
- b)** Sono considerate tra i redditi le entrate derivanti da lavoro svolto saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali.
- c)** Sono inoltre considerati tra i redditi tutti i trattamenti assistenziali e previdenziali ricevuti da pubbliche amministrazioni la cui concessione o importo implica anche una valutazione della condizione economica dei richiedenti, quali ad esempio le pensioni INPS di inabilità. Non vanno invece considerati tra i redditi i trattamenti ricevuti da pubbliche amministrazioni a causa di disabilità/non autosufficienza, la cui concessione o importo non implica una valutazione della condizione economica dei richiedenti, quali ad esempio le indennità di accompagnamento, oppure che abbiano natura risarcitoria (come le rendite INAIL, o quelle a persone danneggiate da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni o trasfusioni).
- d)** Non vanno altresì considerati tra i redditi disponibili i trattamenti ricevuti da enti pubblici che siano espressamente vincolati all'acquisto di beni o servizi primari (come assegni di cura, o contributi per acquisto di ausili), anche del medesimo ente gestore, quando siano espressamente vincolati all'autonomia della persona, in progetti di attivazione sociale, gli eventuali assegni terapeutici erogati da servizi pubblici di salute mentale, i rimborsi spese alle famiglie affidatarie, le erogazioni di organismi del terzo settore, purché non continuative nel tempo.
- e)** Qualora componenti del nucleo sostengano spese dovute in esito a provvedimenti della Magistratura in relazione al mantenimento dei figli minori, le spese di questa natura effettivamente sostenute saranno detratte dai redditi.
- f)** Qualora il nucleo richiedente o beneficiario riceva somme occasionali, come trattamenti assistenziali nazionali che sono erogati in unica soluzione o come arretrati, queste verranno conteggiato nel calcolo mensile degli altri redditi e/o del patrimonio mobiliare.

Art. 10) Variazione del reddito e del patrimonio e obblighi di comunicazioni dei cittadini

Chi richiede le prestazioni descritte nel presente atto si impegna a comunicare ai servizi le seguenti informazioni, al momento della richiesta e durante tutto il periodo della fruizione degli interventi:

- a) qualsiasi variazione dei redditi e dei patrimoni come definiti agli articoli precedenti che intervengono nel corso della prestazione, deve essere dichiarata dal nucleo beneficiario non oltre 30 giorni. L'ente gestore di conseguenza procederà ad un ricalcolo della prestazione, che avrà decorrenza dalla fine dell'istruttoria relativa;
- b) eventuali variazioni che possano far incorrere in uno o più dei motivi di esclusione descritti al precedente articolo 5.

CAPO III - GLI INTERVENTI

Art. 11) Contributi continuativi

- a) Obiettivo di questo tipo di contributi è quello di garantire ai nuclei familiari un sostegno per le condizioni di reddito inadeguato per un periodo di tempo, evitando gravi situazioni di povertà economica, che possono anche produrre ulteriori processi di esclusione e deprivazione.
- b) Destinatari di questi interventi sono i nuclei familiari che non presentano disponibilità economiche minime per fronteggiare le esigenze di vita quotidiana. Fermo restando che l'intervento è diretto a tutto il nucleo familiare (definito come descritto nell'art. 4 del presente regolamento) il suo importo viene calcolato per offrire un sostegno economico più elevato alle persone più fragili (poiché impossibilitate per le motivazioni sotto richiamate, a procurarsi autonomi redditi da lavoro), e meno elevato alle altre persone. Al successivo comma d) vengono definite le tipologie di persone più fragili alle quali si offre un sostegno economico più elevato, che vengono denominate come eleggibili ad un "sostegno economico per il mantenimento". Tutte le altre tipologie di persone, che hanno di norma più possibilità di reperire autonome fonti di reddito, sono denominate come eleggibili ad un "sostegno economico volto all'autonomia", di importo minore.

I beneficiari di Assegno di Inclusione e di Supporto alla Formazione e Lavoro, non possono accedere ai contributi continuativi previsti dal presente regolamento.

- c) Per definire il contributo che può essere erogato si procede nel seguente modo:

- il contributo è calcolato per consentire al primo dei componenti entro il nucleo che fa parte delle persone eleggibili al sostegno economico per il mantenimento di aumentare il suo reddito disponibile sino a una "quota base" del sostegno economico per il mantenimento; mentre al primo dei componenti che fa parte delle persone eleggibili al "sostegno volto all'autonomia" sino a una "quota base" del sostegno volto all'autonomia (inferiore a quella del sostegno economico per il mantenimento);
- si assume che tra le spese che il nucleo non può evitare di sostenere per evitare spirali di emarginazione vi siano le spese per l'abitazione e quelle per le utenze indispensabili. E dunque è opportuno fornire al nucleo un sostegno minimo che gli consenta di sostenerle, evitando rischi di sfratto o interruzione delle utenze. A questo scopo entro il sostegno da garantire al nucleo sono considerate le spese per l'abitazione (affitto o mutuo e spese condominiali) sino ad un massimo di 400 euro mensili effettivamente pagate almeno in uno dei tre mesi precedenti la richiesta di intervento, nonché le utenze per energia elettrica e gas, sino a un massimo di 40 euro mensili ed inoltre le spese per il riscaldamento parimenti sino a un massimo di 60 euro mensili;
- il calcolo del rinnovo del contributo di cui al successivo punto g) per i nuclei in cui sono presenti componenti eleggibili sia al sostegno economico per il mantenimento sia al sostegno economico volto all'autonomia avverrà per due mesi per tutti i componenti del

nucleo. Per i successivi quattro mesi il calcolo del rinnovo terrà conto esclusivamente dei componenti eleggibili al sostegno economico per il mantenimento ed il calcolo dei redditi e delle spese terrà invece conto di tutti i componenti.

L'importo dei contributi del presente articolo ha lo scopo di innalzare il reddito disponibile reale del nucleo sino ad un sostegno minimo da garantire a quel nucleo, e dunque la somma da erogare consiste nella differenza tra tale sostegno e il reddito disponibile reale del nucleo. Questo meccanismo consente di definire l'importo dei contributi in modo personalizzato per ogni nucleo familiare, allo scopo di fornirgli tutela nel periodo di intervento previsto. Il meccanismo di calcolo è meglio descritto, anche con esempi, nell'Allegato 2, che fa parte integrante del presente Regolamento.

d) Le persone che possono fruire del sostegno economico per il mantenimento sono coloro che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

A) età uguale o superiore ai 60 anni;

B) invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, riconosciuta dalla competente commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992, ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, se riconosciuta prima di tale data;

C) cecità, sordità o altre invalidità o inabilità per cause di lavoro, guerra, servizio, che, secondo le normative nazionali specifiche, abbiano causato una riduzione delle capacità lavorative tale da comportare la relativa prestazione previdenziale a titolo di inabilità;

D) soggetti in carico ai Servizi per le Dipendenze o di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria quando i suddetti servizi sanitari certifichino la temporanea inabilità lavorativa e, nel contempo, concordino con i Servizi socio assistenziali modalità integrate di assistenza da espletarsi attraverso un progetto specifico, redatto in forma integrata che individui obiettivi, modalità, costi, verifiche. Per l'erogazione del contributo, la suddetta condizione è considerata esclusivamente per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabile eccezionalmente per una sola volta per tre mesi. Entro i primi tre mesi di erogazione, ovvero entro l'eventuale periodo di rinnovo, i beneficiari, laddove sussistano i requisiti, per continuare ad usufruire del contributo, devono presentare la domanda per la concessione dell'assegno mensile di invalidità;

E) gravidanza, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o dall'accertamento dell'inizio della stessa, qualora essa sia certificata rischiosa per la salute della donna o del nascituro;

F) genitore solo con minori nel nucleo sino a 3 anni dopo la nascita dell'ultimo nato;

G) persone la cui tutela o amministrazione di sostegno è stata deferita all'Ente Gestore dall'Autorità Giudiziaria;

H) tutti i minori presenti nel nucleo.

e) L'importo della prima quota del sostegno economico per il mantenimento come tutela minima che si intende assicurare è pari al 70% dell'importo mensile dell'assegno sociale INPS vigente senza le maggiorazioni previste in tale prestazione. L'importo della prima quota del sostegno economico volto all'autonomia è pari al 40% della quota dell'assegno sociale Inps. Per definire gli importi ai quali innalzare il reddito per nuclei con più di una persona si utilizzano le seguenti scale:

**QUOTE PER LE PERSONE CHE POSSONO FRUIRE DEL SOSTEGNO
ECONOMICO PER IL MANTENIMENTO**

Componenti che possono fruire del sostegno economico per il mantenimento	Importi che identificano il sostegno economico da garantire
Primo componente	70% dell'assegno sociale Inps (valore anno in corso)
Secondo componente	70% della quota del primo componente
Per ogni altro ulteriore componente	40% della quota del primo componente

**QUOTE PER LE PERSONE CHE POSSONO FRUIRE DEL SOSTEGNO
ECONOMICO VOLTO ALL'AUTONOMIA**

Componenti che possono fruire del sostegno economico volto all'autonomia	Importi che identificano il sostegno economico da garantire
Primo componente	40% dell'assegno sociale Inps (valore anno in corso)
Secondo componente	70% della quota del primo componente
Per ogni altro ulteriore componente	40% della quota del primo componente

f) In ogni caso l'importo mensile erogabile ad un nucleo per i contributi descritti nel presente articolo non può superare € 400 euro per 1-2 componenti; € 500 per 3 componenti; € 600 da 4 componenti in su.

g) I contributi descritti nel presente articolo possono essere erogati in modo continuativo nel tempo per un periodo massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare, con facoltà di nuova domanda nel nuovo anno solare. Per i componenti del nucleo eleggibili al sostegno economico per il mantenimento è possibile rinnovare il contributo per altri sei mesi. Per i componenti del nucleo eleggibili al sostegno economico volto all'autonomia è possibile rinnovare il contributo per altri due mesi. L'erogazione ed il rinnovo dei contributi sono possibili nel caso in cui i componenti del nucleo non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti nel presente regolamento.

h) Questa tipologia di contributi può essere fruita contestualmente agli interventi delle altre tipologie descritti negli articoli successivi.

i) I contributi del presente articolo possono essere erogati a condizione che aderiscano al progetto di inserimento sociale descritto nel presente regolamento le persone del nucleo per le quali è appropriato prevedere impegni e attivazioni.

Art. 12) Contributi straordinari per esigenze specifiche o progetti

a) Obiettivo di questo tipo di contributi è quello di:

- garantire ai nuclei con redditi insufficienti di fronteggiare spese (anche occasionali) e/o esigenze ineludibili, per evitare la loro caduta in processi di più grave esclusione;
- favorire l'accesso ad opportunità, progetti e percorsi che possono aiutare nello sviluppo dell'autonomia delle persone, e quindi essere volano per l'uscita da condizioni di disagio economico.

Pertanto i contributi del presente articolo sono previsti per fronteggiare esigenze e spese come quelle che di seguito sono esposte solo a titolo esemplificativo, oppure per consentire l'accesso a percorsi rilevanti per promuovere l'autonomia del nucleo; è dunque possibile erogare questa tipologia di contributi anche per altre esigenze specifiche e spese qui non espressamente elencate che possano gravemente compromettere la condizione economica del nucleo, purché nell'ambito di un progetto di sostegno concordato con i servizi.

- 1) Contributi economici per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria non coperte dal SSN (A1.10).
- 2) Contributi economici per il mantenimento dell'abitazione (A1.05).
- 3) Contributi economici a favore di minori per facilitare l'accesso a servizi integrativi e per il diritto allo studio (rispettivamente A1.08 e A1.09)
- 4) Contributi economici finalizzati alla copertura delle spese per trasporti (A1.16).
- 5) Contributi economici per la promozione di percorsi individuali volti all'autonomia (A1.1.18). Si precisa che i codici citati in parentesi fanno riferimento alla classificazione prevista dal Decreto Legislativo n. 147 del 15/09/2017 istitutivo del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) che integra e sostituisce il Casellario dell'Assistenza (Decreto Legislativo n. 206/2014).

b) I contributi del presente articolo possono essere erogati a nuclei in condizioni economiche che consentono un accesso agli interventi continuativi descritti nel precedente articolo 11), ma applicando a tutti i componenti del nucleo la valutazione prevista per le persone che possono fruire del sostegno economico per il mantenimento.

- c) I beneficiari sono tenuti ad esibire controprova dell'uso del contributo, ad esempio tramite le ricevute di pagamento.
- d) L'importo dei contributi descritti nel presente articolo, può corrispondere all'intera cifra da sostenere nell'ambito del progetto concordato con i servizi, fino alla quota massima annua di 1.000 euro.
- e) Questa tipologia di contributi può essere fruita anche contestualmente alle altre tipologie di intervento descritte nel presente regolamento.
- f) I contributi del presente articolo possono essere erogati a condizione che il nucleo familiare aderisca al progetto di inserimento sociale descritto nel regolamento. Qualora l'intervento sia erogato per specifiche opportunità per componenti del nucleo, mirate a potenziarne l'autonomia e la possibilità di miglioramento della condizione economica, il contenuto del progetto include il monitoraggio degli effetti dello specifico contributo.

Art. 13) Contributo urgente per esigenze non differibili

- a) A fronte di situazioni di eccezionale urgenza, dove sia necessario un intervento immediato per rispondere ad un bisogno specifico non differibile nel tempo, il Direttore o suo delegato possono autorizzare un contributo economico straordinario. L'urgenza può essere affrontata attraverso una delle seguenti modalità:
 - erogazione accelerata di un contributo calcolato ed approvato in base ai criteri descritti nel presente atto;
 - approvazione della proposta di intervento in deroga ai tempi previsti di norma per la valutazione e l'adozione degli atti necessari per l'erogazione di un importo occasionale fino ad un massimo di 150,00 euro per far fronte ad esigenze eccezionali ed urgenti quando il contributo sia risolutivo del problema senza superare i limiti previsti per i contributi straordinari.
- b) Il beneficiario degli interventi d'urgenza si impegna in ogni caso a concordare con i servizi una verifica sull'utilizzo del contributo.

Art. 14) Deroghe ai criteri del Regolamento

In presenza di gravissime situazioni di deprivazione, rischi di irrimediabile pregiudizio per le persone, od opportunità straordinarie per far uscire le persone da condizioni di emarginazione, è possibile erogare un contributo in deroga ai criteri descritti nel presente atto, purché il contributo sia espressamente mirato a ridurre le condizioni problematiche. Tale principio si applica anche nel caso in cui il richiedente non possa, per ragioni, oggettive, produrre un'attestazione Isee, ovvero abbia un'attestazione Isee scaduta e non più aggiornata. In tali casi il progetto di sostegno quale luogo di valutazione sociale dell'intervento deve contenere le specifiche motivazioni che giustificano l'intervento economico del caso concreto. Il contributo in deroga è attivato con decisione del Direttore o di un funzionario responsabile, o di altro organo preposto.

Art. 15) Vincoli all'erogazione della prestazione a salvaguardia degli equilibri di spesa

L'erogazione degli interventi previsti nel presente atto avverrà compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati eventuali criteri di priorità per l'accesso alla prestazione.

Art. 16) Revoca degli interventi

Qualora durante l'erogazione di un intervento intervengano motivi che ne richiedano una revoca, ad esempio per il venir meno di una delle condizioni che l'hanno generato, o l'accertamento di dichiarazioni false o incomplete, l'intervento viene revocato d'ufficio a cura dei servizi ed ha termine.

CAPO IV - PROGETTO DI SOSTEGNO ABBINATO ALL'EROGAZIONE ECONOMICA

Art. 17) Natura del progetto e processo per definirlo

- a) Poiché il contrasto alla povertà non può essere efficace se si limita all'erogazione di denaro, ai contributi economici calcolati come descritto nel presente atto deve essere abbinato un progetto che descrive con precisione altre iniziative. Tale progetto ha un duplice scopo:
- identificare percorsi possibili per accrescere l'autonomia delle persone e dei nuclei, individuando opportunità ed azioni che concorrono a superare la condizione di disagio;
 - mettere a fuoco impegni di diversa natura che i beneficiari devono assumere come condizione per fruire dei sostegni economici, anche a dimostrazione della loro volontà di superare la situazione di bisogno tramite impegni personali;
- b) Il procedimento per definire il progetto prevede:
- una valutazione a cura del servizio sociale, mirata a identificare non solo i limiti ed i problemi del nucleo, ma anche le sue possibili risorse, incluse quelle attivabili in termini di impegno personale; nonché le risorse ed opportunità che nella rete territoriale possono essere utilizzabili per il progetto;
 - un progetto per promuovere l'inclusione sociale, che assume la forma di un contratto reciproco formalizzato tra beneficiari e servizio.
- c) Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere definito con appropriatezza rispetto alle capacità delle persone, alle dinamiche del nucleo, al contributo che viene erogato. In tal senso il progetto può anche prevedere azioni a carico solo di alcune persone del nucleo;
 - tener conto delle preferenze ed attitudini delle persone, nonché del loro realistico utilizzo di risorse e percorsi possibili;
 - esporre con precisione gli impegni che devono essere assunti dai beneficiari e dai servizi, nonché i tempi previsti ed i momenti per il monitoraggio;
 - qualora opportuno il progetto può prevedere interventi e partecipazione anche di altri servizi (ad esempio sanitari).
- d) I percorsi che si concordano con i cittadini possono essere promossi dai servizi tramite raccordi con tutti i soggetti del territorio, inclusi i Centri per l'Impiego, con le modalità di intesa più efficaci alla creazione di reti di opportunità e tenendo conto delle eventuali possibilità di interazione ed utilizzo di analoghi percorsi attivati in sede locale.

CAPO V - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 18) Presentazione della richiesta

- a) La richiesta degli interventi descritti nel presente atto viene presentata al servizio sociale competente in base al luogo di residenza, su modulistica appositamente predisposta. La richiesta può essere presentata da una persona del nucleo che desidera ricevere gli interventi, o da un

suo legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno), o da un suo delegato. In situazioni di grave fragilità e bisogno delle persone gli interventi e la loro istruttoria possono essere attivati su iniziativa dei servizi.

b) Le richieste possono essere presentate in qualunque momento, e la loro istruttoria seguirà i criteri descritti nei successivi articoli.

c) Chi presenta la domanda è tenuto a compilare in tutte le parti la modulistica prevista ed a presentare la documentazione che confermi i requisiti per l'ammissibilità ai benefici e l'inesistenza di motivi di esclusione dagli stessi, nonché a sottoscrivere una liberatoria che autorizzi l'ente gestore ad acquisire tutte le informazioni utili alla definizione della pratica.

d) Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l'ente può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché all'appropriato impiego dei benefici.

Art. 19) Istruttoria della richiesta

a) L'iter di esame ed istruttoria della richiesta ha durata massima di 60 giorni dalla data di consegna della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. Tale termine include ogni fase della procedura che si concluderà comunque con una comunicazione formale. In presenza di gravi situazioni che richiedono urgenza negli interventi può essere adottata una procedura abbreviata.

b) Il servizio sociale che ha ricevuto la richiesta, dopo le verifiche relative all'ammissibilità agli interventi, formula una proposta e la invia alla Commissione descritta all'articolo 20 del presente atto. La proposta include l'intervento da erogare e il progetto ad esso abbinato, in base all'articolo 17 del presente atto. Qualora il servizio sociale che riceve la richiesta la valuti non ammissibile in base ai criteri previsti dal presente Regolamento ne informa il richiedente. Se egli non rinuncia alla richiesta, l'istruttoria procede e la richiesta potrà essere respinta dagli uffici o funzionari abilitati ad approvare o respingere le richieste.

Art. 20) Commissione per l'assistenza economica

a) Le proposte di assistenza economica sono sottoposte alla valutazione di una Commissione Assistenza Economica dell'Ente gestore, che ha il compito di favorire l'omogeneità e l'equità di applicazione del presente regolamento su tutto il territorio dell'ente, nonché di ricavare dall'esperienza eventuali esigenze di miglioramento. La Commissione è composta da funzionari ed operatori dei servizi sociali individuati dal Direttore.

b) La Commissione ha il compito di esaminare e valutare le proposte di intervento pervenute, corredate di tutta la documentazione prevista, e di esprimere pareri favorevoli o contrari, anche in base alle disponibilità di budget.

c) La Commissione si riunisce periodicamente per valutare le proposte pervenute, salvo diverse necessità.

d) Dalle risultanze delle valutazioni della Commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

Art. 21) Opposizione dei cittadini verso il diniego del contributo

Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo. I richiedenti la cui domanda sia stata respinta possono presentare opposizione al Direttore del Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. L'opposizione non ha effetto sospensivo sul diniego della richiesta del provvedimento negativo e non obbliga l'ente all'erogazione della prestazione. Il Direttore decide entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'opposizione, comunicando l'esito della decisione al cittadino.

Art.22) Modalità di pagamento dei contributi

Gli interventi di natura economica del presente Regolamento sono erogati di norma nella modalità individuata dal beneficiario, tra le opzioni di seguito indicate:

- bonifico bancario o postale su conto intestato al beneficiario o ad altra persona, esclusivamente in presenza di autorizzazione scritta;
- eventuali carte prepagate ricaricabili o ad altra persona, esclusivamente in presenza di autorizzazione scritta ;
- pagamento diretto di servizi o utenze da parte dell'Ente a favore della persona e/o nucleo familiare in base al progetto predisposto dal Servizio Sociale, previa autorizzazione scritta.

In via residuale possono essere erogati mediante:

- riscossione del contributo economico da parte di un operatore dell'Ente, previa autorizzazione scritta;
- pagamento in contanti a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario o suo delegato, previa autorizzazione, presso la Tesoreria dell'Ente;
- utilizzo della Cassa Economale dell'Ente per situazioni straordinarie di eccezionale urgenza.
- fornitura di buoni per l'acquisto di beni.

Art. 23) Verifiche, controlli, recuperi e rivalse

a) L'Ente gestore eserciterà la propria facoltà di effettuare i controlli previsti dalla legge necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, utilizzando a tale scopo tutte le banche dati ed informazioni di amministrazioni pubbliche. Inoltre potrà utilizzare informazioni richieste alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Municipale, per verificare condizioni dichiarate dal richiedente, nonché assumere informazioni da soggetti privati (quali per esempio Associazioni di volontariato, Parrocchie, Fondazioni private) per verificare le prestazioni da essi erogate ai beneficiari.

b) Qualora vengano accertate condizioni dei richiedenti e dei beneficiari diverse da quelle da essi dichiarate, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa, ed è fatta salva l'azione di rivalsa dell'Ente sull'erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica. L'Ente può definire soglie che identificano importi di erogazioni indebite di valore poco rilevante, per le quali è inefficiente ed antieconomico per l'Ente stesso attivare procedure di rivalsa.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUOI AGGIORNAMENTI

Art. 24) Aggiornamento dei valori contenuti nel Regolamento

I valori in cifre riportati nel presente Regolamento possono essere variati e/o aggiornati entro variazioni massime del 20% con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente, debitamente motivato.

Art. 25) Tutela della privacy

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali previsto dalla normativa vigente.

Art. 26) Pubblicità del presente Regolamento

Copia del presente Regolamento, a Norma dell'art. 26 della legge n. 241/90 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico nelle sedi territoriali affinché se ne possa prendere visione e sarà altresì pubblicato sul sito del Consorzio.

Art. 27) Entrata in vigore e transizione

a) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/08/2025 con l'approvazione da parte dell'Assemblea Consortile.

b) Gli interventi la cui richiesta viene presentata dopo l'entrata in vigore del presente atto saranno erogati secondo i criteri in esso previsti. Gli interventi che sono in corso alla data di approvazione e che erano stati avviati in base ai precedenti criteri, durano sino alla loro naturale scadenza, il loro eventuale rinnovo avverrà in base ai criteri del presente atto.

1. Motivazioni della valutazione della condizione economica dei richiedenti che è prevista nel presente regolamento.

Gli interventi sociali e sociosanitari connessi alla condizione economica sono una prestazione sociale agevolata, e pertanto soggetti all'utilizzo dell'ISEE. Tuttavia non è appropriato derivare la prestazione dal solo valore dell'ISEE per almeno queste ragioni:

a) Qualora l'importo delle prestazioni da erogare ai cittadini fosse ricavato dal solo valore dell'ISEE, si verificherebbero queste situazioni:

- se un cittadino presenta la richiesta di prestazioni in un certo momento di un anno solare, l'ISEE considera che a quella data il suo nucleo possieda ancora sia i redditi che i patrimoni mobiliari del secondo anno solare precedente. E tale distorsione, né riguardo ai redditi né ai patrimoni, non può essere adeguatamente corretta con la sola presentazione di un ISEE corrente.
- I redditi entro l'ISEE includono anche le ritenute fiscali operate alla fonte di stipendi e pensioni, ossia fanno apparire come disponibile nei redditi anche denaro del quale i cittadini non hanno mai avuto disponibilità.
- Il nucleo che richiede la prestazione tramite il solo ISEE non è obbligato (dalla normativa sull'ISEE) ad evidenziare ai servizi pubblici che la sua situazione economica, relativa ai redditi e/o ai patrimoni, nel momento della richiesta di prestazione è migliorata rispetto a quella descritta nell'ISEE

Dunque ricavare prestazioni dal solo valore dell'ISEE espone:

- Il cittadino ed il suo nucleo a vedersi valutare una condizione economica arbitrariamente migliore rispetto a quella reale che è presente al momento della richiesta di intervento, ad esempio perché il nucleo può aver dovuto consumare per gravi esigenze primarie (come la perdita di lavoro, o per le spese per l'abitazione, o retribuire un'assistente familiare, o per il funerale di un congiunto) i risparmi che invece appaiono ancora presenti nell'ISEE. Condizione economica sovrastimata anche in quanto il reddito contenuto nel suo ISEE include ritenute fiscali operate alla fonte.
- L'Ente erogatore e dunque la pubblica amministrazione si trova a dover assumere come valida una condizione economica (quella descritta nell'ISEE) che non tiene conto degli eventuali miglioramenti (nei redditi e patrimoni posseduti) che invece possono essere presenti al momento della prestazione.

La necessità di dedurre gli interventi dalla condizione economica reale del nucleo al momento della richiesta è tanto più evidente per gli interventi che mirano ad integrare redditi inadeguati, la cui logica richiede che siano erogati in quanto ciò che è insufficiente è il reddito del nucleo che è davvero disponibile nel momento della richiesta e della sua valutazione. Peraltro è per questa ragione che l'Assegno di Inclusione è erogato:

- Non solo in base al valore finale dell'ISEE, ma anche valutando separatamente i patrimoni mobiliari, quelli immobiliari e i redditi disponibili del nucleo richiedente
- Non ritenendo sufficiente che il cittadino presenti solo l'ISEE, bensì imponendo ai fruitori di questa prestazione contro la povertà, di comunicare tempestivamente variazioni che intervengono nei redditi e nei patrimoni, senza attendere la presentazione di un successivo ISEE.

b) Ogni pubblica amministrazione deve necessariamente nel suo operato rispettare i principi che la Costituzione espone all'art. 3 (uguaglianza dei cittadini) e all'art. 97 (imparzialità e buon andamento). Poiché:

- uguaglianza significa, anche nelle sentenze della Corte costituzionale, "ragionevolezza", ossia coerenza tra i criteri utilizzati e il loro obiettivo, evitando immotivate differenze tra i cittadini;

- buona amministrazione significa anche “corretta gestione dei bilanci pubblici”, e “imparzialità” implica anche “equità distributiva tra i cittadini”.

Non si può evitare di riscontrare come le distorsioni nel valutare la condizione economica dei cittadini tramite il solo ISEE, prima descritte, configurino di fatto una lesione di questi tre principi.

Ne deriva la necessità di adottare criteri che pervengano a identificare la prestazione da erogare non tramite l'utilizzo del solo ISEE, bensì valutando le risorse economiche effettivamente disponibili al momento della richiesta di intervento. Questa scelta appare obbligata non solo per garantire appropriati interventi ai cittadini, ma anche sotto il profilo giuridico perché, in base al criterio della gerarchia delle fonti del diritto, devono prevalere i principi costituzionali anche a revisione applicativa di eventuali norme che con essi siano in contrasto.

2. Applicazione dei criteri del presente regolamento per ricavare quanto erogare come contributo continuativo

L'articolo 11 del presente regolamento espone i criteri per definire l'importo dei contributi continuativi da erogare ai nuclei familiari, considerando la loro diversa composizione. Può essere utile qui descrivere con più dettaglio come viene eseguito il calcolo, per il quale si seguono i seguenti passaggi, fermo restando che i richiedenti devono essere in possesso di tutti i requisiti descritti nel presente atto:

1) Si identifica entro ogni nucleo familiare richiedente il numero dei componenti che possono essere beneficiari del “sostegno economico per il mantenimento” (dedicato a fornire contributi più consistenti alle persone più fragili), e di quelli che invece possono essere beneficiari del “sostegno economico volto all'autonomia” (dedicato a fornire contributi meno consistenti alle altre persone, meno fragili). La tipologia di tali persone è quella prevista nell'articolo 11 del presente atto

2) Dopo avere definito la numerosità di queste due tipologie di persone all'interno del nucleo, si procede nel seguente modo:

a) ad una persona dei possibili fruitori di “sostegno economico per il mantenimento” si assegna (ricavandolo dalla tabella esposta nell'art. 11) la “quota per il primo componente” dell'importo che identifica il reddito da garantirgli. E se vi sono altre persone che possono fruire del “sostegno economico per il mantenimento”, ad esse si assegna la “quota per il secondo componente” al secondo possibile fruitore del “sostegno economico per il mantenimento”, e la “quota per ogni altro ulteriore componente” a ciascuna delle altre persone del nucleo che sono possibili fruitori del “sostegno economico per il mantenimento”. La denominazione “primo” o “secondo” componente non implica nessun criterio di particolare gerarchia tra tali componenti, né comporta un criterio per individuarli; significa solo che quando in un nucleo vi sono più persone che sono tutte possibili beneficiarie di “sostegno economico per il mantenimento” occorre distribuire come descritto le quote che concorrono a definire il reddito minimo da garantire. Ad esempio se nel nucleo vi sono 3 persone che possono fruire del “sostegno economico per il mantenimento”, il reddito da garantire sarà pari alla quota per il primo componente, più quella per il secondo, più una quota per “ogni altro ulteriore componente”; e ciò in modo del tutto indipendente da “chi” si identifichi come primo o secondo componente, perché l'obiettivo è solo di definire un reddito minimo da garantire che dipende dalla numerosità dei componenti del nucleo.

b) Si procede in modo del tutto analogo se nel nucleo vi sono componenti possibili fruitori di “sostegno economico volto all'autonomia” per definire quale debba essere il reddito minimo da garantire a questa parte del nucleo. Ad esempio se nel nucleo vi sono 3 persone che possono fruire del “sostegno economico volto all'autonomia”, il reddito da garantire sarà pari alla quota per il primo componente, più quella per il secondo, più una quota per “ogni altro ulteriore componente”; e ciò in modo del tutto indipendente da “chi” si identifichi

come primo o secondo componente, perché l'obiettivo è di definire un reddito minimo da garantire che dipende dalla numerosità dei componenti del nucleo.

- c) Il reddito minimo da garantire all'intero nucleo sarà la somma degli importi per le due tipologie di componenti, più le spese sostenute effettivamente per l'abitazione (sino ad un massimale) e per le utenze (sino a un massimale). Naturalmente vi possono essere nuclei composti solo da possibili fruitori del "sostegno economico per il mantenimento", oppure solo da fruitori del "sostegno economico volto all'autonomia"; in tal caso il reddito minimo da garantire sarà l'importo che si ricava considerando le quote previste per la sola tipologia di componenti presenti.

L'intervento continuativo ha lo scopo di innalzare il reddito reale disponibile per il nucleo sino al reddito minimo da garantire a quel nucleo, reddito che (accanto alle quote per ciascun componente), deve includere anche la possibilità di sostenere le spese sostenute per l'abitazione (sino ad un massimale) e per le utenze (sino a un massimale).

3) Dunque il calcolo da eseguire è il seguente:

- Determinazione del reddito minimo da garantire al nucleo, in base alla somma delle quote per ciascun componente (identificando i componenti che possono fruire di "sostegno economico per il mantenimento" e quelli che invece possono fruire solo di "sostegno economico volto all'autonomia"). Denominiamo questo reddito minimo per il nucleo come A
- Verifica delle spese effettivamente sostenute per il pagamento delle spese per l'abitazione e per le utenze (sino al massimale per esse previsto). Denominiamo questo importo come B.

L'importo del contributo continuativo da erogare è pari a $(A + B)$ meno il reddito reale disponibile del nucleo. Tuttavia è previsto un massimo mensile erogabile rapportato al numero dei componenti del nucleo (all'articolo 11 , comma f) del presente Regolamento.